



## COMUNE DI VIGNANELLO

(PROVINCIA DI VITERBO)

AREA FINANZIARIA

Ufficio Ragioneria e Tributi – 07617563233 - 07617563231

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza. L'istituto che viene utilizzato per regolarizzare i pagamenti non effettuati entro le scadenze previste è il **ravvedimento operoso**.

Attraverso tale procedura è possibile, infatti, versare le imposte dovute senza incorrere in provvedimenti forzosi, con l'applicazione però di maggiorazioni dell'importo dovuto, consistenti in sanzioni ed interessi.

Il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti per il versamento effettuato dopo la scadenza naturale, in questo caso dell'IMU, deve essere compiuto applicando una serie di percentuali che si distinguono tra di loro in base ai giorni di mora del contribuente.

Vi sono ad oggi quindi, diverse tipologie di ravvedimento, distinte sulla base dei giorni che intercorrono tra la scadenza originale del versamento e la sua regolarizzazione.

Il ravvedimento operoso può essere:

- **Super breve:** è il ravvedimento operoso effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista, ed entro tale intervallo si applica una sanzione dello **0,1%**, pari a 1/10 di quella ordinaria dell'1%, per ogni giorni di ritardo;
- **Breve:** se si provvede al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza prevista e precisamente dal 15° al 30° giorno, si dovrà applicare una sanzione pari all'**1,5%** da calcolare sull'importo del tributo dovuto;
- **Medio:** in questo caso la sanzione sale all'**1,67%** quando il pagamento dell'IMU avviene entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento, ovvero dal termine di presentazione della dichiarazione se si tratta di regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione;
- **Lungo:** questo tipo di ravvedimento scatta se si passano i 90 giorni ma se il pagamento viene comunque fatto entro il termine di 1 anno, e consiste nella corresponsione insieme all'IMU di una sanzione del **3,75%**.

A seguito dell'abrogazione del **comma 1-bis dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997**, è stata introdotta un'ulteriore possibilità di regolarizzazione per i contribuenti che dovessero sfiorare un anno dalla scadenza originale dell'imposta, chiamata ravvedimento operoso lunghissimo.

- **Lunghissimo:** nel caso in cui il contribuente superi la soglia dei 12 mesi, se il pagamento viene effettuato entro 2 anni dal termine previsto o da quello di presentazione della dichiarazione periodica, la sanzione ordinaria del 30% viene ridotta ad 1/7 e quindi è pari al **4,29%**.  
Sale invece al **5%** quando il versamento dell'IMU avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Al conteggio del dovuto, vanno poi **aggiunti gli interessi di mora**, interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente. Dal 1° gennaio 2020 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,05%. (Decreto MEF). Appresso si riporta un riepilogo dei tassi riferiti al quinquennio 2015-2020.

INTERESSI LEGALI:		
Dal	Al	%
01/01/2015	31/12/2015	0,50%
01/01/2016	31/12/2016	0,20%
01/01/2017	31/12/2017	0,10%
01/01/2018	31/12/2018	0,30%
01/01/2019	31/12/2019	0,80%
<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>0,05%</b>

**N.B. Il ravvedimento lungo/lunghissimo, è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.**

Vignanello li, 05/08/2020